

## Porto di Ancona

Ordinanza n. 138 del 06/11/2025

- OGGETTO** **INTERDIZIONE MANUFATTO SITUATO NELL'AREA DEMANIALE IN UTILIZZO ALLA DITTA "IL TRABUCCO SRLS" SITUATO NEL TRATTO DI TORRETTE DEL COMUNE DI ANCONA**
- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 14 l. 84/94 a mente del quale, ferme restando le competenze attribuite dalla stessa legge alle Autorità di sistema portuale, spettano all'Autorità Marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali e le rimanenti funzioni amministrative;

- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTA** la licenza di concessione demaniale marittima n. 00-14/2021 rep. 1834 del 27/07/2021 intestata alla ditta "Il Trabucco Srls – c.f./p.iva 02724440421", per utilizzo di un'area demaniale di mq. 426,00 e specchi acquei per mq. 219,15 situati nel Comune di Ancona in zona Torrette su cui insistono manufatti di facile rimozione il tutto adibito a ristorante;
- VISTA** la nota prot. n. 19445 del 01/10/2025 con cui questa Autorità ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav.
- VISTA** la relazione tecnica acquisita al prot. 18649 del 22/09/2025 e l'ulteriore integrazione al prot. n. 19919 del 07/10/2025 con cui è stato comunicato la previsione di inizio dei lavori di ristrutturazione delle parti ammalorate;
- VISTO** lo stato di degrado delle strutture del manufatto, nonché accertata la presenza di opere non autorizzate realizzate negli spazi demaniali oggetto del superiore titolo concessorio;
- VISTA** l'ulteriore segnalazione pervenuta dall'Autorità marittima a seguito di sopralluogo svolto in data 09/10/2025 assunta al protocollo di questo Ente in data 30/10/2025 al n. 21581
- VISTA** la nota prot. n. 21967 del 05/11/2025 con cui il concessionario è stato intimato a provvedere alla rimozione delle strutture non autorizzate;
- RITENUTO** alla luce di quanto sopra, in base alle funzioni istituzionali ora assunte da questo Ente secondo la succitata Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, di dover provvedere, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della sicurezza fisica delle persone e della pubblica incolumità, all'adozione del presente provvedimento per il principio della massima cautela;
- RITENUTO** pertanto di dover interdire l'accesso e l'uso del manufatto situato nel Comune di Ancona, zona Torrette, oggetto della concessione demaniale sopra richiamata al fine di assicurare le migliori condizioni atte a prevenire rischi per l'incolumità pubblica;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

### **RENDE NOTO**

Nell'ambito portuale di Ancona, zona Torrette, dalla data odierna fino a nuovo provvedimento, è interdetto l'accesso e l'uso del manufatto adibito a ristorante di cui alla concessione

demaniale marittima n. 00-14/2021 rep. 1834 del 27/07/2021 intestata alla ditta “Il Trabucco Srls – c.f./p.iva 02724440421”, restando a carico del Concessionario il posizionamento di idonea recinzione mobile e relativa cartellonistica di segnalazione di pericolo.

L'interdizione resta valida fino al completamento dei lavori di messa in sicurezza necessari a garantire l'accesso e la fruizione del manufatto di che trattasi.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

## **ORDINA**

### **Art. 1**

Con decorrenza immediata sino all'emissione di nuovo provvedimento, l'interdizione dell'uso e dell'accesso al manufatto adibito a ristorante di cui alla concessione demaniale marittima n. 00-14/2021 rep. 1834 del 27/07/2021 intestata alla ditta “Il Trabucco Srls – c.f./p.iva 02724440421”, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente provvedimento, restando a carico del Concessionario il posizionamento di idonea recinzione mobile e relativa cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché dell'accesso alle aree limitrofe, per una profondità minima di ml. 3,00, e fatte salve le attività previste nella limitrofa linea ferroviaria. In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

### **Art. 2**

La ditta Il Trabucco Srls, ovvero la ditta esecutrice incaricata dalla stessa, potranno accedere alla zona interdetta di cui all'art. 1 soltanto per consentire le necessarie attività di messa in sicurezza e di posizionamento della idonea segnaletica e relativa delimitazione di interdizione. L'accesso è consentito al solo al personale addetto allo svolgimento delle attività di manutenzione, munito di idoneo D.P.I., per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle attività di messa in sicurezza.

Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Le attività di manutenzione e ristrutturazione dovranno essere svolte nel rispetto di quanto sopra, nonché di ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 3**

La ditta Il Trabucco Srls è obbligata entro il termine di 30 (trenta) gg dalla notifica della presente a provvedere alla rimozione delle porzioni del manufatto non autorizzate e riduzione in pristino stato degli spazi demaniali dandone tempestiva comunicazione a questo Ente come comunicato con nota prot. 21967 del 05/11/2025.

Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

### **Art. 4**

È disposto divieto di stazionamento di persone non autorizzate negli spazi demaniali sopra indicati.

È fatta salva la previsione recata nell'art.1 del presente provvedimento e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza riconosciute impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

La ditta Il Trabucco Srls dovrà garantire l'accesso per l'esecuzione della messa in sicurezza e dei successivi lavori alle imprese autorizzate, al personale delle Amministrazioni per le relative attività di competenza, nonché di eventuali mezzi di soccorso.

### **Art. 5**

L'Autorità di Sistema Portuale è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni, propri e/o di terzi, in dipendenza al mancato rispetto di quanto previsto nella presente Ordinanza.

### **Art. 6 Disposizioni finali e sanzioni**

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://porto.ancona.it/it/page/ordinanze>.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste da altre normative per quanto applicabili.

Ancona, 06/11/2025

**Il Presidente**

Ing. Vincenzo Garofalo

VISTO

**Il Segretario Generale**

Dott. Salvatore Minervino





Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Ancona, Pesaro, Falconara M.ma, S. Benedetto D.T., Pescara, Ortona, Vasto

## ALLEGATO

